

Assicurativo.it

Sinistro stradale - Valore della confessione - prova legale

di Spataro

Cassazione Sezione II Civile Sent. n. 1680/2008 dep. 25 gennaio 2008

del 2008-02-05 su Assicurativo.it, oggi e' il 03.07.2024

Svolgimento del processo

Nel 1997 P. M. ha convenuto davanti al Tribunale di Palermo B. I., la s.p.a. Alpi Assicurazioni in l.c.a. e la s.p.a. SAI, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, per sentirli dichiarare solidalmente responsabili dei danni arrecatigli dallo I., danni quantificati in oltre Â£ 155.000.000.

Esponeva che il 28.8.1994 lo I., nell'eseguire una manovra di parcheggio in via Messina, a Palermo, alla guida della sua autovettura Fiat ..., lo aveva colpito con lo specchietto retrovisore esterno sinistro all'occhio destro, mentre si trovava sul marciapiede della medesima strada e si era chinato per raccogliere le chiavi, cadute per terra.

Recatosi al Pronto soccorso, gli erano state riscontrate lesioni al cristallino a seguito di trauma contusivo, per le quali era stato piÃ¹ volte ricoverato in Ospedale ed infine operato, con l'applicazione di una protesi di vetro all'occhio destro.

Lo I. e la Sai non si sono costituiti, mentre il commissario liquidatore della s.p.a. Alpi ha solo genericamente contestato le circostanze di fatto dedotte dall'attore. Ãˆ stato disposto l'interrogatorio formale delle parti, nel corso del quale lo I. ha confermato la versione dei fatti resa dal M., ed Ãˆ stata disposta CTU per la valutazi one dei danni.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza 14 luglio - 30 settembre 1999, ha condannato lo I. a pagare al M. - in risarcimento dei danni, la somma di Â£ 140.544.600, oltre interessi e spese processuali.

Ha invece respinto le domande di condanna delle compagnie assicuratrici, con la motivazione che la confessione resa dallo I., quanto alla propria responsabilitÃ nella causazione del danno, costituiva prova legale a suo carico ma non nei confronti delle altre parti, che erano litisconsorzi necessari di natura meramente processuale.

Contro la sentenza hanno proposto separatamente appello sia lo I., sia il M. (che ha proposto appelli separati contro la Alpi e contro la SAI).

Riuniti gli appelli ed in contumacia della SAI la Corte di appello di Palermo - con sentenza 17/30 gennaio 2003 n. 84 - ha respinto tutti gli appelli e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

Contro la sentenza - notificata alle parti personalmente, in forma esecutiva, il 26.6.2003 - hanno proposto ricorso per cassazione il M., con atto notificato il 12.3.2004, per tre motivi, e lo I. con altro atto, notificato anch'esso il 12.3.2004, per quattro motivi.

La s.p.a. Alpi in l.c.a. e la s.p.a. La Fondiaria - SAI, subentrata alla SAI nelle more del processo, hanno opposto resistenza ad entrambi i ricorsi, depositando controricorsi. La Alpi ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi separatamente proposti dal ... e dallo ... contro la medesima sentenza.

Non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, al quale non Ãˆ stato notificato il ricorso del M., poichÃ©, per effetto della riunione, egli Ãˆ divenuto part e dell'intero giudizio ed Ãˆ stato messo in grado di contraddire sull'intera materia della lite (Cass. civ. - Sez. I - 20 gennaio 2006 n. 1180 e precedenti ivi cit.).

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Palermo ha ritenuto responsabile del sinistro B. I., in virtÃ¹

della confessione da lui resa in giudizio, e lo ha condannato a risarcire i danni al ..., senza per² estendere la condanna alle compagnie assicuratrici - in particolare, al diretto assicuratore s.p.a. Alpi in l.c.a., e per essa alla Fondiaria - SAI, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - affermando che quegli stessi fatti che in relazione al privato responsabile debbono ritenersi accertati in forza dell'efficacia della confessione, debbono invece ritenersi non provati con riguardo ai litisconsorzi necessari, in mancanza di sufficienti conferme della loro veridicit².

Appare logicamente pregiudiziale l'esame dei quattro motivi di ricorso dello I., che possono essere esaminati insieme poich² attengono tutti all'inammissibilit² -illegittimit², in linea di principio, di una condanna per responsabilit² civile automobilistica che investa solo il privato responsabile del sinistro, senza estendersi alla compagnia di assicurazione.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 19, lett. c), della legge n. 990 del 1969, che renderebbe ineludibile la condanna dell'impresa designata dal Fondo di garanzia a risarcire i danni cagionati dal titolare di una polizza di r.c.a., dei quali questi sia stato dichiarato responsabile.

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2729 e 2733 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha condannato la compagnia assicuratrice per il solo fatto della condanna dell'assicurato-danneggiante.

Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 18 legge n. 990 del 1969 e 2054 cod. civ., per la stessa ragione, richiamando il diritto del danneggiato di proporre azione diretta contro l'assicuratore e facendo presente che la legge sulla responsabilit² civile obbligatoria ha lo scopo specifico di garantire la copertura assicurativa del risarcimento dei danni provocati dall'assicurato.

Con il quarto motivo deduce l'illogicit² e la contraddittoriet² della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di merito ha assolto da responsabilit² le compagnie assicuratrici ma non il ricorrente.

I primi tre motivi sono fondati.

La motivazione della sentenza impugnata appare intrinsecamente contraddittoria, nella parte in cui ha ritenuto contemporaneamente provato e non provato - quindi legalmente esistente e legalmente inesistente - il medesimo fatto (investimento del M. da parte dello I. durante una manovra di parcheggio, nel corso della quale il M. ² stato colpito all'occhio destro dallo specchietto retrovisore sinistro dell'automobile), ed ha emesso condanna a carico del privato danneggiante e non degli assicuratori, sebbene posizioni e responsabilit² dell'uno e degli altri siano tutte inscindibilmente collegate all'accertamento di quel fatto.

L'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo fa necessariamente seguito all'avvenuto accertamento del verificarsi dell'evento incluso nel rischio assicurato.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilit² civile automobilistica tale evento consiste nel fatto colposo dell'assicurato che abbia causato un danno a terzi, ed il relativo accertamento costituisce la fonte dell'obbligazione risarcitoria sia del danneggiante, sia dell'assicuratore.

Se poi si considera che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., il danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore e che questi non pu² opporre al danneggiato neppure le eccezioni fondate sull'invalidit² o sull'inefficacia del contratto di assicurazione, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore risulta anco pi¹ strettamente collegata al mero accertamento della responsabilit² del danneggiante.

In sintesi, se unico ² il fatto che genera la responsabilit², l'accertamento relativo alla sussistenza o meno di quel fatto non pu² condurre a risultati diversi per l'uno e per l'altro dei coobbligati, senza che la decisione manifesti un'insanabile contraddizione interna (Nello stesso senso si veda, diffusamente, Cass. Civ. Sez. Un. 5 maggio 2006 n. 10311).

La soluzione adottata dal la sentenza impugnata - che peraltro era condivisa anche da una parte della giurisprudenza di questa Corte, prima dell'intervento delle Sezioni Unite - ² stata sollecitata dal fatto che la Corte di merito ha probabilmente ritenuto sospetta, e resa in danno della compagnia assicuratrice, la confessione piena della propria responsabilit², da parte dello I..

In questi casi, tuttavia, la soluzione non ² quella di pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilit², quanto ai rapporti fra danneggiante e danneggiato, e fra danneggiato e assicuratore, ma ² invece offerta dalla corretta interpretazione dell'art. 2733, comma 3, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti non ha valore di piena prova, neppure nei confronti del confitente, ma deve essere in tutto e per tutto liberamente apprezzata dal giudice (Cass. Civ. Sez. Un. n. 10311/2006, cit.).

La sentenza impugnata deve essere quindi per questa parte cassata, risultando assorbiti sia il quarto motivo del ricorso I., sia tutti i motivi del ricorso M., i quali attengono all'erroneit² delle valutazioni in base alle quali la Corte di appello ha escluso che ricorressero i presupposti per la condanna delle compagnie assicuratrici.

La causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, affinch² decida la vertenza in applicazione dei seguenti principi di diritto: "Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, gli stessi fatti che determinano la responsabilit² e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore.

"Deve escludersi, pertanto, che le dichiarazioni confessorie rese dal solo responsabile del danno possano essere diversamente

apprezzate, sÃ¬ da condurre ad una valutazione differenziata delle responsabilitÃ , con la condanna del confitente e l'assoluzione dell'assicuratore.

"Le suddette dichiarazioni confessorie debbono essere liberamente apprezzate dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che ha reso le dichiarazioni confessorie, in applicazione del disposto di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., in tema di confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi".

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, proposto da B. I., e dichiara assorbito il quarto motivo. Dichiara assorbiti tutti i motivi del ricorso incidentale. Cassa in relazione e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, che deciderÃ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

<http://www.alphaice.com/giurisprudenza/?id=4816> - Alphaice.com

Hai letto: *Sinistro stradale - Valore della confessione - prova legale*

Approfondimenti: [Circolazione stradale](#) > [Sinistro](#) > [Fondo di garanzia](#) > [Vittime della strada](#) > [Confessione](#) > [Valore della prova](#) > [Prova legale](#) > [Cassazione](#) > [Giurisprudenza](#) > [Sentenze](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)